

Comune di Borgo Ticino

codice Ente C_C816

Consiglio Comunale (C.C.)

Nr. Data **20/12/2022**

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023

Deliberazione di Consiglio Comunale

L'anno **2022** addì **20** del mese di **Dicembre** alle ore **20.30** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	
Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI	
Vescio Antonella	Consigliere_Ass	SI	
Folino Angela	Consigliere	SI in videoconferenza	
Sgarrella Gianfranco	Consigliere	SI	
Crobu Michele	Consigliere	SI	
Mete Christian	Consigliere_Ass	AG	
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI	
Silvestri Sara Elena	Consigliere	SI	
Remonato Moreno	Consigliere	SI	
Ribolzi Elisabetta	Consigliere	SI	
Forestieri Andrea	Consigliere	SI	
Mastroianni Maria	Consigliere_Ass	SI	

E' presente il Vice Sindaco esterno Gugliotta Dott. Michele. Partecipa il Segretario Comunale **Regis Milano Dr. Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali comunali in modalità telematica", approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data 26.04.2022.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno Consiglio Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi

Su relazione del Sindaco, che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 e s.m.i, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente;

Osservato:

- che questo comune, ha ritenuto di provvedere alla predisposizione del bilancio di previsione 2023/2025, il cui termine di approvazione resta per ora fissato al 31 dicembre 2022, in base all'art. 151, comma 1 del TUEL, salvo non improbabili proroghe;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.".

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n. 160/2019 e s.m.i.;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e s.m.i., aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Richiamate altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006 e s.m.i., direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019 e s.m.i.;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della legge n. 160/2019 e s.m.i., conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del

Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge n. 160/2019 e s.m.i., il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e s.m.i., contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della legge n. 160/2019 e s.m.i, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della legge n. 160/2019 e s.m.i., conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della legge n. 160/2019 e s.m.i., conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 160/2019 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della legge n. 160/2019 e s.m.i., per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, legge n. 160/201 e s.m.i.;

- il comma 748, che fissa **l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze**, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce **l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di

aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, **l'aliquota di base per i terreni agricoli**, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, **l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, nella misura dello 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce **l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753**, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della legge n. 160/2019 e s.m.i., l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della legge n. 160/2019 e s.m.i., è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);

Richiamata inoltre la delibera Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le aliquote IMU in vigore nell'anno 2022, come di seguito indicate:

	Aliquota
Abitazioni principali categorie "di lusso" A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6-C/7	0,60% con € 200,00
Immobili del gruppo catastale "D" (ad eccezione dei D/10 rurali)	di detrazione*
Terreni Agricoli	ESENTI
Aree Edificabili	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Beni merce	ESENTI

*detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019 e s.m.i, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad oggi non ancora emesso;

Dato atto che rispetto all'esercizio 2022 rimangono ferme i seguenti nuovi esoneri in materia di IMU:

- art. 1 comma 751 della legge n. 160/2019 e s.m.i.: esonero dal 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, legge n. 160/2019 e s.m.i., anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i., la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Rilevato altresì, pur prendendo atto di quanto chiarito dalla Risoluzione MEF n. 8/DF del 21.09.2021, sulle prescrizione dell'art. 1 comma 755 della legge 160/2019 e s.m.i. valido solo nell'anno 2020, e ribadendo, ai fini IMU, così come per gli altri tributi, la piena operatività del comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e s.m.i., che stabilisce che, se non approvate, le aliquote sono prorogate di anno in anno, si int5ende assumere il presente provvedimento di conferma in ragione delle novità normative sopra richiamate;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021, seppure in attesa di decreto a tutt'oggi non emanato e pertanto inapplicabile;

Preso atto dell'art. 1, comma 178/2020, che ha istituito un fondo di 18 milioni di euro per il ristoro della minore entrata IMU;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2023 le medesime tariffe approvate nell'anno 2022, come da prospetto allegato alla presente deliberazione, all. A), per farne parte integrante e sostanziale per le motivazioni suindicate, pur riconoscendone la non necessarietà, onde assicurare la massima trasparenza agli utenti interessati;

Evidenziato che, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziale;

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., espressi dal Responsabile del Servizio competente.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

Con votazione unanime favorevole di n. 11 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, espressa in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2023, già approvate per l'anno 2022 con deliberazione C.C. n. 61/21, come risulta dall'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- 3) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione unanime favorevole di n. 11 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, espressa in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i, per i provvedimenti conseguenti.

Allegato A) ALIQUOTE IMU ANNO 2023

	Aliquota	
Abitazioni principali categorie "di lusso" A/1-A/8-A/9 e	6,00 per mille	
relative pertinenze nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6-C/7	con € 200,00 di detrazione *	
Immobili del gruppo catastale "D"	40 60 per mille	
(ad eccezione dei D/10 rurali)	10,60 per mille	
Terreni Agricoli	ESENTI	
Aree Edificabili	10,60 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	
Beni merce	ESENTI	
Altri tipi di fabbricati	10,60 per mille	

^{*.} La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2022 / 67

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023

\mathbf{D}	rnrn	 nn	-
гα	rere	 UΠ	ICO

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2022 II Responsabile di Settore

Gnemmi Sabina

Parere Contabile -

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2022 Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Marchese Geom. Alessandro

f.to Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 30.12.2022 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Borgo Ticino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Regis Milano Dr. Michele

La presente è copia conforme all'originale, munito delle firme, e viene emessa in carta libera ad uso amministrativo.

Borgo Ticino, lì

Visto: IL SINDACO Marchese Geom. Alessandro IL SEGRETARIO COMUNALE Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 20.12.2022

□ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 30.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Regis Milano Dr. Michele